



la bilancia

PERIODICO DI CULTURA E ATTUALITA' FORENSE

RIVISTA SCIENTIFICA TRIMESTRALE

Anno V N. 1 – nuova serie

30 gennaio 2010

ISSN 1972-7704

Spedizione in abbonamento postale

Diffusione gratuita

SENZA AVVOCATURA NON C'E' GIURISDIZIONE NE' LIBERTA', NE' DEMOCRAZIA

Logrieco: Non c'è giudice nel processo senza avvocato

Riportiamo i passi salienti della relazione del Presidente

I Signori Consiglieri mi scuseranno se anche in questa relazione non li ringrazierò nominativamente per le attività svolte nelle rispettive commissioni - e Vi assicuro che lo meriterebbero - perché ho ripetutamente manifestato la mia opinione sullo spirito di sacrificio che deve animare ed ispirare l'attività del Consigliere, per cui incorrerei in una imperdonabile contraddizione se oggi, preso dall'emozione e dall'affetto che nutro per tutti, esaltassi il loro spirito di sacrificio e, soprattutto, la loro capacità di sopportare silenziosamente i miei ritmi di lavoro, a volte, obiettivamente eccessivi.

I Consiglieri dell'Ordine sono l'espressione dei pensieri della classe professionale, sono lo specchio della società che, successivamente, si rivolgerà all'avvocato per la tutela dei propri diritti. Quindi lo specchio deve essere sempre molto lucido e senza ombre.

Così è stato per noi!

Se avessimo proposto un programma elettorale alla vigilia dell'ultima consultazione, oggi potremmo dire di averlo attuato quasi per intero: affermazione della dignità della Avvocatura; unità dell'Avvocatura trane; formazione e aggiornamento professionale; deontologia e procedimento disciplinare; innovazione tecnologica del Consiglio proiettata verso il processo telematico; ristrutturazione della sede storica dell'Ordine; allestimento di una prestigiosa nuova sede secondaria; definitiva sistemazione della Biblioteca storica; interventi sui temi importanti della politica forense; interventi nell'organizzazione degli Uffici Giudiziari e su temi importanti quali l'organizzazione del lavoro e l'edilizia giudiziaria, sempre da un punto di vista autonomo e indipendente, ma al contempo propositivo sulle strategie necessarie a ottimizzare la amministrazione della Giustizia nel Circonda-



Avv. Francesco Logrieco

rio, sono soltanto alcuni temi che il Consiglio ha affrontato nell'ultimo biennio.

La dignità dell'Avvocato!

La scorsa estate ho trascorso alcuni giorni delle mie ferie nella bellissima ed ospitale terra di Albania. Una mattina, per colpa della mia inguaribile curiosità, decisi di do-

mandare ad un artigiano albanese come la popolazione avesse vissuto la dittatura.

Il mio interlocutore per niente infastidito - gli albanesi adorano gli Italiani ed anche qualche personaggio amato pure dai miei amici consiglieri Carlo e Lello - iniziò a raccontarmi la sua storia e le vessazioni subite dal popolo albanese sotto la dittatura di Enver Hoxha, allorquando forse gli sarà venuto il dubbio di non riuscire a spiegarmi del tutto la tragedia di un popolo sottoposto a regime autoritario e totalitario, per cui dopo una breve pausa mi guardò negli occhi e disse: "Tu sei un avvocato, vero? Bene, du-

rante la dittatura i processi si svolgevano senza avvocato!"

Forse il mio interlocutore intendeva soltanto dirmi che gli avvocati erano inutili in quel processo, oppure che il processo si svolgeva effettivamente senza avvocato; non era importante, perché il concetto era chiarissimo: i cittadini non erano tutelati, nel processo, di fronte allo Stato.

In quel momento, per la prima volta, ho apprezzato davvero la funzione costituzionale della Avvocatura per la salvaguardia dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato e di ogni altro potere. E' stato in quel momento che ho capito che avrei dovuto sensibilizzare i miei Colleghi sul ruolo costituzionale della Avvocatura, perché gli Avvocati notoriamente sono troppo impegnati a curare il proprio individualismo professionale, e sono sempre disponibili a dimenticare i torti subiti con meridionale rassegnazione e buonismo. Sarebbe rimasta un'idea, una delle tante idee che turbano i miei brevi riposi notturni, se non avessi sofferto recenti delusioni istituzionali, che ho dovuto affrontare con la dignità imposta dalla consapevolezza di essere il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Trani; se non fossi stato il confessore di Colleghi maturi, che, con profonda amarezza, ed uno di loro già pensionato con gli occhi pieni di lacrime, mi avevano riferito di avere subito in udienza mortificanti ed ingiusti rimproveri da parte del Magistrato; e se non avessi partecipato alla VI Conferenza della Avvocatura, organizzata magi-



stralmente dall'O.U.A. in Roma, nei giorni 20 e 21 novembre 2009, sul tema "Avvocatura e riforma della giustizia nella costituzione e nell'ordinamento".

Così ho letteralmente torturato il tipo-grafo per disegnare un manifesto - che è la copertina di questa relazione - che doveva provocare nel lettore una emozione forte, il desiderio di riscattare la funzione dell'Avvocatura nella giurisdizione, insomma provocare quella stessa emozione che attraversa il nostro corpo quando indossiamo la toga.

Spero di averVi emozionato!

Aggiungo soltanto che la campagna di stampa non è rivolta solo all'Avvocatura per sollecitarne il riscatto morale, ma è un invito anche alla Magistratura a confrontarsi con l'Avvocatura sui temi importanti della Giustizia e a non dimenticare mai, e sottolineo mai che non c'è giudice, nel processo, senza avvocato. Condivido il progetto di riforma costituzionale del Titolo IV della Costituzione, perseguito dall'O.U.A. sotto la regia del suo Presidente avv. Maurizio De Tilla, ma con il contributo, saggio e prezioso, del suo Vice Presidente avv. Antonio Giorgino, impareggiabile nel tessere rapporti con le più alte cariche dello Stato, con il Ministro Guardasigilli, con i vertici della Magistratura, e con le diverse componenti dell'Avvocatura.

Continua all'ultima pagina

ELEZIONI FORENSI 2010

RIELETTO A TRANI L'INTERO CONSIGLIO USCENTE

Il Presidente Logrieco maggior suffragato

1. Logrieco Francesco	voti	882
2. Catino Marianna	voti	751
3. Barracchia Carlo	voti	742
4. Tedeschi Francesco	voti	742
5. De Ceglia Damiano	voti	729
6. Murolo Anna Giulia	voti	723
7. Dell'Olio Riccardo	voti	703
8. Dello Russo Giuseppe	voti	692
9. Serrone Pasquale	voti	692
10. Mascoli Francesco	voti	684
11. Napoletano Angela	voti	683
12. Monti Salvatore	voti	679
13. Ferlicchia Arturo	voti	667
14. Spinazzola Francesco	voti	660
15. Moscatelli Alessandro	voti	657

La riforma della previdenza forense

Tratto dalla relazione morale del Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Trani Avv. Francesco Logrieco

La Commissione Giustizia del Senato, in data 18 novembre 2009, ha licenziato il testo del disegno di legge nn. 601 e congiunti di riforma dell'Ordinamento professionale.

La Riforma dovrebbe essere approvata nel primo semestre del corrente anno, anche perché il testo sembra incontrare un sostegno trasversale in sede parlamentare.

In attesa dell'approvazione definitiva del disegno di legge, che potrebbe riservare qualche sorpresa, perché le Associazioni imprenditoriali forti (A.B.I., Assonime, ANIA, ecc.) e l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato hanno trasmesso al Parlamento ed al Governo rilievi assai critici, mi limito a ricordare che la riforma prevede il ripristino delle tariffe minime obbligatorie; estende le attività riservate agli iscritti agli albi di fronte alle autorità amministrative indipendenti e ad ogni altra amministrazione pubblica e, con qualche eccezione, la consulenza legale; prevede la possibilità per gli avvocati di ottenere e indicare il titolo di specialista secondo modalità che saranno stabilite con regolamento adottato dal CNF; introduce restrizioni alla pubblicità; rende più difficile l'accesso alla professione; prevede un procedimento disciplinare nuovo, con due organi distinti: Consiglio Istruttore di Disciplina, che avrà sede presso il Consiglio dell'Ordine distrettuale, e sarà composto da tre membri effettivi ed un supplente eletti da ciascun Consiglio dell'Ordine Circondariale fra gli iscritti al proprio albo; il Collegio Giudicante sarà presieduto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine circondariale o da un suo delegato, e sarà composto da sette membri per ogni procedimento, di cui tre designati dal Consiglio dell'Ordine competente e quattro membri effettivi indicati tra i componenti degli altri Consigli dell'Ordine del Distretto.

Dopo due anni di intensa partecipazione al dibattito sulla riforma dell'ordinamento professionale, posso dire che l'Ordine di Trani ha contribuito fattivamente a riformare l'attuale modello di designazione dei Consiglieri e di composizione del C.N.F., e a mantenere in capo agli Ordini la competenza disciplinare, nella quale ravvisa una insostituibile componente del proprio ruolo all'interno del sistema ordinistico e della propria immagine.

D'altronde il procedimento disciplinare tranese è un modello di giurisdizione domestica, equilibrata ma anche inflessibile, e mai "addomesticata".

La qualità della giurisprudenza locale è confermata dall'esito negativo delle impugnazioni davanti al C.N.F. ed alle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione.

Una sentenza del nostro Consiglio, pubblicata recentemente su Foro Italiano, è stata l'occasione per le Sezioni Unite, in sede di impugnazione della decisione del C.N.F. confermativa della sentenza tranese, per sanare un contrasto giurisprudenziale ed affermare, per la prima volta, che le norme del codice deontologico forense sono fonti normative e non soltanto regole interne della categoria e che, come tali, sono soggette al controllo di legittimità, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c. per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

IMPRESA DI MOVIMENTO TERRA
E LAVORI EDILI



Nunzio Di Bisceglie



Via degli Ortolani, 6 - 70052 BISCEGLIE
cell. 338/7618904



GIURISPRUDENZA LOCALE

Infortunati sul lavoro - Continuità delle posizioni di garanzia - Omicidio colposo plurimo - Reato omissivo improprio - Sussistenza

Per la configurazione del reato omissivo improprio è necessario che la condotta doverosa sia stata omessa dal soggetto obbligato ad agire nella situazione concreta, essendo penalmente rilevante solo quella condotta che comporti la violazione di un obbligo, di contenuto impeditivo, ovviamente preesistente in capo alla figura individuata come garante. Perché la causazione ed il mancato impedimento dell'evento risultino penalmente equivalenti, occorre verificare l'esistenza del nesso causale tra evento e condotta omissiva in cui rileva il profilo della colpa in presenza di requisiti di prevedibilità dell'evento e di esigibilità della condotta da parte del soggetto attinto dalla contestazione di profili di condotta omissiva. Pertanto, ritenuto che la circostanza della costante permanenza di acido solfidrico in ambiente confinato, dopo lo scarico dello zolfo, è assolutamente pacifica ed è ben nota negli ambienti scientifici sulla scorta di acquisizioni consolidate da tempo, è dimostrato che le singole condotte attive ed omissive degli imputati, poste in essere in violazione delle norme cautelari, abbiano causato la morte da intossicazione acuta da acido solfidrico delle persone entrate nella cisterna. Né, nel caso di ripartizione degli obblighi tra più soggetti, può invocarsi il principio di affidamento secondo cui, colui che si affida non possa automaticamente essere ritenuto responsabile delle autonome condotte del soggetto cui si è affidato in quanto, per escludere la continuità delle posizioni di garanzia, è necessario che il garante sopravvenuto abbia posto nel nulla le situazioni di pericolo create dal predecessore o eliminandole o modificandole in modo tale che non possano essere più attribuite al precedente garante.

L'uscita dalla raffineria di un prodotto liquido contenente acido solfidrico e via via rilasciante tale sostanza non poteva che essere attuata in base a protocolli di smaltimento ben definiti, regolarmente autorizzati e tali da garantire la tutela della salute umana e la protezione dell'ambiente. Al contrario risulta che quel rifiuto, non trattenuto in raffineria, ma lasciato circolare nelle cisterne, fosse trasportato, gestito ed eliminato senza alcuna premura ed in assenza di procedure legittimate dall'autorità da parte rispettivamente della società produttrice del rifiuto, di quella detentrica del rifiuto dalla ricezione delle cisterne cariche fino alla ripartenza dopo lo scarico dello zolfo senza bonifica e di quella trasportatrice del rifiuto che ne hanno consapevolmente gestito i carichi di idrogeno solforato. La società produttrice era pienamente a conoscenza che lo zolfo liquido, per problemi di impianto era prodotto con un tasso abnorme di acido solfidrico e quindi, al momento dell'emissione del documento di trasporto, sapeva di porre in circolazione un prodotto al di fuori dei limiti di buona ingegneria, introdotto in un ambiente confinato e contenente altissime concentrazioni di un gas letale. Quando si producono e si pongono in circolazione prodotti tossici e letali, laddove le regole, anche internazionali, non siano in grado di garantire la massima protezione della vita delle persone, permangono pur sempre obblighi ulteriori di prudenza, legati alla colpa generica, che avrebbero dovuto imporre l'adozione della cautela dell'indicazione della presenza elevata del gas tossico delle cisterne nei documenti, apponendo ovviamente le etichette esterne opportune. La società destinataria del trasporto era a perfetta conoscenza della problematica dell'acido solfidrico nelle cisterne, per cui avrebbe dovuto assicurarsi che i contenitori, solo una volta interamente scaricati, puliti e degassificati, fossero privati delle segnalazioni di pericolo prescritte; trovando le cisterne con altre segnalazioni, avrebbe dovuto correggere la classificazione ed apporre le segnalazioni più adatte al perdurante carico di sostanze pericolose. La società utilizzatrice della cisterna avrebbe dovuto assicurarsi che i contenitori, solo una volta interamente scaricati, puliti e degassificati, fossero privati delle corrette segnalazioni di pericolo prescritte.

Le rispettive omissioni lasciarono permanere le condizioni per far circolare la cisterna in tutti i viaggi senza l'etichetta segnalante la presenza del gas letale. L'assenza dell'etichetta indicante il teschio con le tibie incrociate non permise alle persone che entrarono nella cisterna di rendersi conto immediatamente del rischio che stavano correndo.

Ai fini della determinazione della pena l'art. 133 c.p. richiede la determinazione della gravità del reato ed individua tra i fattori rilevanti il grado della colpa desumibile altresì dall'art. 43 c.p. e dall'art. 61 n. 3 c.p. che configurano la colpa cosciente come un grado particolare e non come una figura autonoma di colpa. In caso di concorso di colpe, non rilevano tanto il numero dei fattori attribuibili a ciascun agente, quanto la loro natura e l'efficienza sul processo di causazione dell'evento. L'indice principale da valorizzare per tutti gli imputati è costituito dal fatto che le condotte colpose hanno provocato l'orribile morte di cinque persone in una cisterna mobile. Chiaramente alle responsabilità degli imputati devono essere cumulate quelle delle società citate come responsabili civili, i cui addebiti sono inquadabili, sul piano strettamente civilistico, nell'ambito delle previsioni degli artt. 2048, 2050 e 2051 del codice civile.

Tribunale di Molfetta, sez. penale, sentenza 26.10.2009 n. 226

Giudice GDALETA

Morti bianche alla Truck Center

Morti bianche alla Truck Center

Depositata in cancelleria l'11 gennaio scorso la sentenza penale che condanna gli imputati alla pena di anni quattro di reclusione ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali in solido tra loro

E' stata depositata in cancelleria, lo scorso 11 gennaio la sentenza penale n. 226 del 26 ottobre 2009 con la quale il dott. Lorenzo Gadaleta, Giudice monocratico del Tribunale di Trani, Sezione distaccata di Molfetta ha condannato gli imputati, per i reati loro ascritti, alla pena di anni quattro di reclusione ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali in solido tra loro, disponendone altresì l'interdizione per la durata di anni cinque dai pubblici uffici e per quella di anni quattro dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione di documenti contabili societari, nonché di ogni altro ufficio con potere di rappresentanza, relativamente a persone giuridiche o imprese.

La corposa motivazione della sentenza ricostruisce in oltre 350 pagine non solo le singole responsabilità dei soggetti coinvolti nella vicenda processuale ma quelle ulteriori a carico di soggetti ed imprese rimaste estranee, allo stato, al processo nei confronti dei quali l'istruttoria dibattimentale ne ha fatto ravvisare il concorso nella causazione degli eventi.

Le testimonianze rese e le prove documentali acquisite hanno reso possibile la ricostruzione della vicenda che ha avuto il suo triste epilogo con la morte di 5 persone avvenuto a Molfetta in data 3 marzo 2008 presso la ditta Truck Center.

A quest'ultima, in particolare, era stato affidato l'incarico di effettuare la bonifica interna, non disciplinata da alcuna specifica regola cautelare scritta e quindi rimessa alla prudenza dei committenti ed esecutori, di alcune cisterne previa eliminazione delle sostanze residuali, non possibile senza l'entrata di una persona nella cisterna a causa delle spesse incrostazioni di zolfo, da rimuovere con uno strumento maneggiato direttamente da un operatore. Tale incarico era stato conferito senza il preventivo accertamento del possesso, da parte della società affidataria, dei titoli di idoneità necessari per eseguire l'attività pericolosa della "bonifica" delle cisterne e della capacità tecnica e professionale per procedere non già ad un comune lavaggio interno operato manovrando dall'esterno le lance rotanti visionate nel corso del sopralluogo (eseguito peraltro, in occasione del lavaggio di cisterne che avevano trasportato acido solforico e non zolfo liquido), bensì al tipo di prestazione diversa, molto più impegnativa e pericolosa, in violazione dell'art. 2050 del codice civile. Infatti la Truck Center che, sostanzialmente si occupava unicamente del lavaggio delle autocisterne, degli autocarri e dei veicoli industriali, tanto da aver affidato ad altra società il compito di valutare gli aspetti della sicurezza (c.d. valutazione dei rischi), disponeva unicamente dell'autorizzazione allo scarico delle acque re-



flue industriali, essendo invece sprovvista delle necessarie autorizzazioni in materia di smaltimento di rifiuti pericolosi e di immissioni di gas tossici nell'atmosfera. Proprio tale realtà aziendale caratterizzata dalla assurda mancanza di rischi chimici, dalla clamorosa carenza della formazione e della informazione del personale sui pericoli correnti e dalla conclamata assenza di valide esperienze dei singoli dipendenti nel settore chimico ha consentito che un operaio, per la pulizia delle cisterne "ex zolfo" procedesse alla asportazione manuale dei residui di quella sostanza chimica prima di attivare la testina rotante idropulitrice, scendendo all'interno della cisterna dove era trattenuta un'altissima percentuale di acido solfidrico liberato dallo zolfo liquido al momento del suo immagazzinamento nel tank container ed in seguito trattenuto nella cisterna.

Alla ditta Truck Center, inoltre, non erano state fornite indicazioni specifiche sui rischi connessi e sulle caratteristiche tecniche dell'impianto da utilizzare per la bonifica e non si erano pretese garanzie sull'apprestamento di mezzi di protezione degli operatori addetti alla pericolosa operazione, così trasformando in tragedia i tentativi di soccorso posti in essere dalle vittime di quella catena di solidarietà umana. Eppure sia la formazione di acido solfidrico allo stato gassoso all'interno delle cisterne, sia la permanenza di quel gas letale nei medesimi serbatoi dopo lo scarico erano circostanze conosciute e, quindi, un fatto previsto sul piano tecnico tanto da essere concretamente contrastato con specifici materiali per evitare la corrosione delle pareti delle cisterne da trasporto. Infatti in fase di progettazione dei tank container era stata assegnata specifica

rilevanza proprio all'aspetto della resistenza delle pareti interne all'aggressione dell'idrogeno solforato presente nello zolfo liquido da trasportare. Inoltre era stato predisposto un sistema per la immissione forzata di aria compressa al loro interno che sarebbe servita all'occorrenza per l'evacuazione dei gas trattenuti. Infine era stato approntato un sistema di riscaldamento a vapore con serpentina collegata all'esterno, per riportare lo zolfo alla giusta temperatura in caso di solidificazione del medesimo prodotto durante il trasporto.

Tra le altre cose le società speditrici, che erano anche committenti, l'una quale mandante, l'altra quale mandataria, del trasporto pericoloso, erano a conoscenza che le forniture di zolfo solido e liquido erano totalmente "fuori specifica" e che tale fatto avrebbe potuto provocare effetti nocivi per il personale e danni all'impianto. Tuttavia le stesse, dovendo affidare la bonifica delle cisterne, non si preoccuparono di reperire dati e conoscenze presso il produttore o l'acquirente in ordine agli specifici rischi di ingresso nell'ambiente confinato, tenuto conto del fatto che sostanzialmente la bonifica comportava un certo trattamento del residuo chimico dall'interno con azione manuale.

La mancata acquisizione e trasmissione delle informazioni di rischio attinenti alla bonifica di cisterne con quella "storia chimica" e la discutibile scelta di un'impresa non munita dei titoli di idoneità prescritti dalla legge e priva della necessaria capacità tecnico-professionale a cui era stata affidata la pericolosa prestazione professionale sono stati gli elementi che il giudicante ha posto a supporto della motivazione della sentenza in cui l'imputazione delle responsabilità è rimasta individuale e scevra da qualsivoglia deroga derivante da presunte deleghe, dovendo rimanere integro e fermo in ogni caso l'obbligo dell'originario titolare della posizione di garanzia di vigilare e controllare che il delegato usi la delega (conferita con atto espresso, in equivoco e certo e dovendo inoltre investire persona, che abbia accettato lo specifico incarico, non solo tecnicamente capace ed in possesso delle necessarie cognizioni tecniche, ma anche dotata dei relativi poteri decisionali e di intervento) secondo quanto richiesto e dalla legge prescritto.

Al riconoscimento delle gravi responsabilità personali è seguita la mancata concessione da parte del giudicante delle attenuanti generiche ai prevenuti, seppur incensurati e la condanna al pagamento di cospicue somme in via provvisoria a favore degli stretti congiunti delle 5 vittime. A questi ultimi resta il vuoto della immane perdita delle giovani vite recise, alla società il trauma di non essere stata capace di impedire, ancora una volta, delle "morti bianche".

Daniela Cervellera

Rubriche forensi

Quale deontologia?



Le regole scritte non comprendono quelle insegnateci negli anni dai colleghi meno giovani

Da questo numero parte una nuova rubrica in tema di deontologia forense.

Saranno pubblicati articoli e proposte per adeguare alle nuove esigenze il relativo codice.

Il Codice Deontologico, approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 17 aprile 2007, più volte modificato, da ultimo il 12 giugno 2008, secondo il Presidente del CNF Avv. Guido Alpa sarebbe stato anche approvato dall'Antitrust, che avrebbe apprezzato alcuni dei principi espressi nel progetto di riforma dell'ordinamento forense.

L'Antitrust infatti è intervenuta con una indagine conoscitiva ai fini della corrispondenza tra i codici deontologici ed i principi della concorrenza previsti soltanto per la professione dell'avvocato non essendo concretamente stata liberalizzata alcun'altra professione!

La repentina evoluzione della professione di Avvocato non ha trovato però un puntuale adeguamento delle varie discipline ed in particolar modo della stessa deontologia. Non v'è dubbio che fosse indispensabile varare un codice deontologico, però molte regole non scritte che mi hanno insegnato all'inizio della professione oggi vengono quasi sempre disattese, soprattutto dai colleghi più giovani.

Forse qualcuno si dovrebbe preoccupare di creare delle tutele per questa professione perché chi quotidianamente svolge questa attività deve convivere con realtà assurde che nulla hanno a che vedere con quelle belle regole soltanto scritte e quell'immagine falsa che si cerca di dare per la regola che tutto va bene.

Oggi gli avvocati sono tantissimi ed è insufficiente il - seppur apprezzabile - vigente codice deontologico che peraltro non viene correttamente rispettato.

Ai neo-colleghi non sempre vengono impartite negli studi professionali le adeguate lezioni comportamentali da tenere con gli altri avvocati.

Quando ho iniziato la professione i colleghi meno giovani ci insegnavano la deontologia soprattutto con il loro comportamento. Nessuno osava inviare ad altro collega una lettera raccomandata o addirittura raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nessuno si permetteva di eccepire la decadenza per la mancata citazione dei testi anche in considerazione che la controversia giudiziaria deve essere vinta sui contenuti sostanziali senza approfittare della dimenticanza del collega (che poi avrà problemi con il proprio cliente!).

Infine, per quanto riguarda le recenti innovazioni in tema di concorrenza, è auspicabile una riforma del c.d.

pacchetto Bersani più correttamente noto come "liberalizzazione della sola attività forense", prevedendo nel contempo l'inserimento di una serie di tutele a garanzia della dignità e della effettiva libertà del professionista.

Speriamo che quando il legislatore si deciderà a riscrivere la attuale normativa lo faccia con il concreto intervento dei diretti interessati - mi riferisco agli avvocati che effettivamente espletano l'attività forense, più che a quelli che si dedicano essenzialmente alla politica - i quali certamente, non foss'altro per la loro esperienza diretta, potranno fornire adeguati seri contributi.

Se vogliamo modernizzare gli studi professionali dobbiamo far sì che la professione forense trovi adeguato spazio e rispetto nelle tante auspicate ennesime riforme della Giustizia.

A.B.



Ciccolella

Il più grande giardino del Mediterraneo



LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NEL RAPPORTO DI LAVORO

Da anni stiamo assistendo ad un processo di profonda trasformazione dovuto allo sviluppo di nuove tecnologie informatiche che, se da un lato rivoluzionano in modo positivo moltissimi settori della nostra società, potenziando e migliorando la quasi totalità delle attività, dall'altro ampliano il conflitto tra libero flusso delle informazioni e riservatezza della vita privata.

Il riconoscimento di un diritto di tutela della privacy informatica non si può tradurre però in un divieto al trattamento dei dati personali perché sarebbe in contrasto con il diritto all'informazione. Inoltre benché potenzialmente invasive della sfera personale, la raccolta e la elaborazione dei dati sono, allo stesso tempo, operazioni di grande utilità per il perseguimento di molteplici finalità, comunque degne di tutela. Tale diritto alla privacy si dispiega nei rapporti dell'individuo nei confronti degli altri con cui si relaziona, nei confronti della P.A., all'interno delle organizzazioni e delle formazioni sociali, nei luoghi di lavoro. Proprio quest'ultimo aspetto merita di essere approfondito in modo particolareggiato considerato che il settore del lavoro è quello maggiormente interessato dalle trasformazioni tecnologiche.

Il luogo di lavoro rappresenta lo spazio in cui il lavoratore deve potersi muovere con la consapevolezza di non essere leso nella propria riservatezza ed identità e di poter vivere un'esistenza libera e dignitosa così come espressamente previsto dai principi costituzionali.

Proprio nel tentativo di dare piena attuazione a tali principi nel corso degli anni, il legislatore è più volte intervenuto a dettare una disciplina che realizzasse un contemperamento tra gli interessi ed i diritti di entrambe le parti coinvolte nel rapporto di lavoro (datore di lavoro e lavoratore).

Pur considerando che la legislazione sulla privacy è di matrice europea, occorre mettere in evidenza il fatto che in questo campo specifico l'Italia ha una marcia in più: lo Statuto dei lavoratori, strumento straordinariamente avanzato per la tutela dei diritti dei lavoratori.

Nel corso degli anni si è provveduto a rafforzare il lato debole dello Statuto con l'adozione della L. n. 675/96, dei successivi decreti legislativi e infine con l'emanazione del Codice della privacy (D.lgs. n. 196/2003) che ha raccolto in modo organico e sistematico tutte le norme in materia di dati personali e, allo stesso tempo, introdotto una serie di norme capaci di bilanciare la diffusione delle nuove tecnologie con la tutela della privacy di cittadini ed imprese. Oltre a ciò il Garante della privacy ha dato vita in questi anni ad una significativa esperienza umana e professionale per alimentare la cultura della protezione dei dati personali. Rispetto a questa incredibile metamorfosi l'Autorità ha agito con l'obiettivo di governare, per quanto possibile, il cambiamento in corso potenziando, nei settori maggiormente esposti, le attività di disciplina, di verifica e di accertamento (tra i provvedimenti più innovativi ci sono proprio quelli che hanno precisato i limiti e i casi in cui l'utilizzo dei dati biometrici può essere applicato ai lavoratori). Di qui l'elevata quantità di pronunce, pareri, provvedimenti emessi in questi anni e la particolare attenzione rivolta alla tematica riguardante la tutela delle informazioni personali dei lavoratori.

In una società libera e democratica, la tutela dei valori e dei principi connaturati all'essere cittadino rappresenta la risposta più efficace per contrastare una lettura pessimista del progresso.

Applicare l'articolata normativa sulla privacy all'interno del sistema sanitario mette in evidenza immediatamente la particolarità dei dati oggetto di tutela e la cui divulgazione potrebbe comportare un serio pericolo di discriminazione per i soggetti di riferimento. Quindi i dati sulla salute richiedono una tutela rafforzata, ponendo altresì problemi di gestione e di raccolta del tutto particolari. La privacy in campo sanitario viene ritenuta una delle tematiche più importanti dalla gran parte dei cittadini, vista come uno strumento socialmente significativo seppur non ancora del tutto conosciuto. Diventa così essenziale e urgente promuovere una più analitica conoscenza delle norme sulla privacy nella loro concretezza. Ma il problema della conoscenza della legge richiede ulteriori riflessioni, che partono dalla constatazione della notevole complessità della disciplina integrata anche da specifici provvedimenti di settore. L'applicazione della legge deve essere vista nell'ottica di rispettare il dettato della norma evitando però ogni ingiustificato appesantimento burocratico, anche se il quadro dei diritti non può in alcun modo essere alterato - ed anzi deve essere ulteriormente affinato - costituendo l'inevitabile contrappeso al massiccio diffondersi della utilizzazione di dati personali da parte dei soggetti più diversi.

Il rispetto della privacy è anzitutto un valore che deve entrare nei comportamenti reali delle varie categorie professionali, soprattutto degli operatori sanitari, perché proprio nelle strutture sanitarie sono ancora diffuse situazioni in cui la dignità degli assistiti viene violata.

Nell'ultimo periodo, l'evoluzione tecnologica ha permesso la creazione di banche dati di dimensioni sempre maggiori, che costituiscono un'opportunità di studio e ricerca. Tale opportunità però non deve accompagnarsi a condizionamenti o restringimenti delle libertà individuali e collettive.

All'incremento delle banche dati della P.A. ed alle loro interconnessioni va dedicata una particolare attenzione e cautela, per evitare che la facilità dei collegamenti faccia dimenticare la regola secondo cui i dati possono e devono essere utilizzati solo per le finalità per le quali sono stati raccolti: sarebbe vanificata, altrimenti, un'essenziale garanzia del cittadino!

Comunque va ormai dato per acquisito che l'attenzione fortissima per le norme sulla privacy e per il relativo intervento da parte dei soggetti istituzionali sia ormai diventato un elemento stabile nel nostro panorama istituzionale. La serie di diritti e di valori nuovi della persona, quali il diritto all'identità personale e quello alla riservatezza, che si affiancano ai tradizionali diritti al nome ed all'immagine, trovano oggi fondamento in norme a diverso livello: costituzionali, del codice civile e penale, di norme speciali.

Tali diritti si dispiegano su più piani: nei confronti degli altri individui, nei rapporti con la P.A., all'interno e nei confronti delle organizzazioni e formazioni

sociali, nei luoghi di lavoro. Proprio in relazione a quest'ultimo piano è bene premettere che si tratta di un settore particolarmente delicato visto che il diritto alla riservatezza potrebbe essere facilmente soggetto a compressione a causa della posizione in cui si viene a trovare il lavoratore nell'azienda.

Particolarmente importanti, da questo punto di vista, i limiti alla disponibilità dei diritti di riservatezza posti dallo Statuto con le varie norme contenute nel Titolo I, come ad esempio, l'art. 8 che formalizza ed incardina il diritto di riservatezza del lavoratore, giacché, secondo l'usuale tecnica del divieto, contorna la sua persona di una zona di rispetto impedendo al datore di lavoro di indagare - anche a mezzo di terzi - al fine di conoscere le sue opinioni politiche, sindacali o religiose, nonché i fatti non rilevanti per la valutazione delle sue attitudini professionali. Tuttavia la nostra realtà ad alto tasso tecnologico ha rilevanti implicazioni nell'ambiente di lavoro.

Nel complesso tutte le norme dello Statuto, pur offrendo un buon grado di protezione alla sfera del soggetto nei confronti di possibili intrusioni, non riescono a contrastare il fenomeno della archiviazione elettronica di tutta una serie indefinita di dati, lecitamente assunti o conosciuti sulla persona del lavoratore. Si tratta del problema dei cosiddetti "profili completi" del lavoratore, ottenuti confrontando e combinando tra loro i dati fino ad ottenere, da frammenti di notizie, informazioni più complete e utilizzabili ai più disparati fini.

Il tradizionale diritto di riservatezza si è trasformato ed è definibile ora come "diritto alla autodeterminazione informativa" da intendersi - in questa nuova veste - come diritto di mantenere il controllo sulle proprie informazioni, di esigerne, cioè, una circolazione controllata.

Claudia Di Bitetto



La nuova sede dell'Ordine degli Avvocati di Trani

Dalla relazione morale del Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Trani, Avv. Francesco Logrieco, sull'allestimento della nuova sede secondaria dell'Ordine sita a Trani in Piazza Sacra Regia Udienza nn. 9-10

Il fiore all'occhiello di questa consiliatura è l'allestimento della nuova sede secondaria del Consiglio dell'Ordine, sita nella locale Piazza Sacra Regia Udienza nn. 9-10.

La Biblioteca di inestimabile valore storico ha finalmente una sua sede prestigiosa. Ho visto Colleghi commuoversi davanti alla imponenza delle librerie antiche che custodiscono la storia della nostra cultura giuridica!

La Scuola Forense potrà finalmente operare in una sede degna del prestigio e dei risultati che anno dopo anno ne hanno consolidato il primato, tanto da essere oramai un punto di riferimento per gli altri Ordini forensi.

L'Avvocatura ha finalmente un auditorium, con 160 posti in videoconferenza, ove potranno tenersi le assemblee, i seminari formativi, gli incontri con le associazioni, senza dover elemosinare ospitalità.

Consentitemi per una sola volta un po' di civetteria, ma l'allestimento della nuova sede è l'esempio di come devono essere investiti i contributi economici degli Iscritti e valorizzato il patrimonio dell'Ordine.

Un contenitore realizzato dall'Ordine con le proprie forze e con quel pizzico di razionale spregiudicatezza che avevo autodenunciato nella relazione morale dello scorso esercizio.

La casa dell'Avvocatura non è stato l'unico investimento eseguito nel 2009.

Anche la sede principale è stata sottoposta ad interventi di manutenzione straordinaria che hanno interessato le murature, il pavimento, gli impianti elettrici ed idraulici, la rete hardware, e che hanno consentito di migliorarne la vivibilità e di renderla all'altezza dell'importanza dell'Ordine e delle attività svolte.



Posta elettronica certificata



Con la legge n. 2/2009, di conversione del decreto legge n. 185/2008 è stato previsto l'obbligo per gli iscritti agli Albi e agli Ordini professionali di comunicare al rispettivo Ordine di appartenenza il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.), con il quale si consente di dare ad un messaggio di posta elettronica lo stesso valore di una raccomandata e nel contempo ha previsto per lo stesso Ordine l'obbligo di rendere noti tali indirizzi.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani, al quale ciascun iscritto aveva l'obbligo di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il 30 novembre 2009, ai sensi dell'art. 16, comma 7, del D.L. n. 185/2008, per venire incontro alle esigenze dei

propri iscritti, ha stipulato un accordo con un importante fornitore del servizio che prevede la cessione, a titolo gratuito per tutto il 2010 di una casella di posta elettronica certificata per ogni iscritto.

Come ha precisato il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani, Avv. Francesco Logrieco, "il Consiglio non ha ritenuto opportuno stipulare convenzioni per lasciare all'iscritto la libertà di scegliere l'operatore, ma ha comunque ottenuto un prezzo annuo particolarmente vantaggioso, di 4,00 euro oltre IVA, per gli iscritti che decideranno di conservare la casella di posta elettronica offerta gratuitamente dal fornitore".

Tuttavia con circolare ministeriale n. 133 del 7 gennaio 2010 firmata da Stefano Aprile, Direttore Generale della Giustizia per i sistemi informativi e automatizzati, la P.E.C. è stata vietata nei processi penali e civili.

In particolare nella suddetta circolare ministeriale si rileva che: "con riferimento all'entrata in vigore del D.L. n. 193/2009 recante interventi urgenti in materia di funzionalità del

sistema giudiziario" non possa procedersi alla immediata utilizzazione della P.E.C. per la trasmissione di atti giudiziari, in quanto lo stesso D.L., all'art. 4, comma 1, prevede la preventiva revisione delle regole tecniche del processo telematico con particolare riguardo alla adozione della posta elettronica certificata standard. Pertanto, in attesa di tali interventi di revisione, il D.L. n. 193/2009 ha previsto che continuino ad applicarsi le vigenti regole tecniche del processo telematico regolamentate dal D.M. 17/07/2008 e dal D.M. 10/07/2009) che prevedono unicamente l'utilizzo della infrastruttura ivi regolamentata quale unica modalità di trasmissione telematica degli atti in formato elettronico agli uffici giudiziari.

Resta quindi sospeso l'uso della P.E.C. dovendo applicare l'amministrazione giudiziaria le regole tecniche del processo telematico in riferimento ai citati decreti ministeriali del 17 luglio 2008 e del 10 luglio 2009.

Daniela Cervellera

LAVORO OCCASIONALE

Le novità della Finanziaria 2010

La legge finanziaria 2010 ha introdotto un nuovo quadro normativo in materia di lavoro occasionale di tipo accessorio, ampliando l'ambito di utilizzo dei "buoni lavoro" con l'inserimento di ulteriori attività e di nuovi committenti.

Le specifiche innovazioni normative riguardano, in particolare le seguenti tipologie di prestatori di lavoro:

a) **studenti** con meno di 25 anni, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso Istituti scolastici di ogni grado e ordine, i quali possono accedere al lavoro occasionale accessorio anche il sabato e la domenica e non solo, come era già previsto, nei periodi di vacanza.

Gli studenti regolarmente iscritti all'Università possono svolgere lavoro occasionale in qualunque periodo dell'anno.

b) Pensionati

La Finanziaria, oltre a ribadire che tale categoria può svolgere attività di natura occasionale in qualsiasi settore produttivo, prevede il loro impiego anche in favore degli enti locali.

c) Lavoratori part-time

In via sperimentale per l'anno 2010 possono svolgere prestazioni di lavoro occasionale pur essendo titolari di un contratto a tempo parziale.

Unica eccezione è rappresentata dalla previsione che non è possibile utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale e ciò al fine di tutelare l'occupazione regolare con contratto part-time ed evitare possibili forme elusive della relativa disciplina.

d) Percettori di prestazioni a sostegno del reddito

Nei confronti di coloro che percepiscono prestazioni di integrazioni salariale e prestazioni connesse con lo stato di disoccupazione (mobilità, trattamenti speciali di disoccupazione ordinaria) viene prorogata la possibilità di svolgere lavoro occasionale, ma con il limite massimo dei compensi per singolo percettore di 3.000,00 euro per anno solare (il precedente era di 5.000,00 euro).

e) Impresa familiare

La legge Finanziaria modifica la lett. g) dell'art. 70 del D.lgs. n. 276/2003, eliminando il rife-

rimento ai settori di commercio, turismo e servizi.

L'impresa familiare quindi può ricorrere all'utilizzo del lavoro occasionale per tutti i settori produttivi.

Resta fermo il limite dell'importo dei compensi per singola impresa familiare nel corso di ciascun anno fiscale di 10.000,00 euro.

f) Enti locali

I lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, di cui alla lett. b) dell'art. 70, come modificato dalla legge Finanziaria 2010, sono circoscritte, nell'ambito del settore pubblico, agli enti locali, dovendosi intendere per essi i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, nonché i consorzi cui partecipano enti locali (D.lgs. n. 267/2000).

La disposizione non trova quindi applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale. Fanno eccezione alcune attività specifiche, quali le manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà, le quali possono essere prestate a favore di qualsiasi committente pubblico.

In tal senso è intervenuto il comma 26 dell'art. 17 del D.L. dell'1/07/2009 n. 78, convertito in L. n. 102/2009, che ha modificato l'art. 36 del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, inserendo il lavoro accessorio di cui alla lett. d) del comma 1, dell'art. 70 del D.lgs. n. 276/2003, tra le ipotesi di "lavoro flessibile" previste nella pubblica amministrazione dal testo unico del pubblico impiego. Tale inserimento, data la caratteristica del lavoro accessorio che non è regolamentato dai contratti collettivi e non è riconducibile ad una forma contrattuale specifica, assume un mero valore ricognitivo degli strumenti oggi a disposizione del datore di lavoro e quindi anche del lavoro accessorio. Naturalmente il "ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico e degli enti locali è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento della spesa per il personale e ove previsto dal patto di stabilità interno".

Mario Di Corato

PRECARIATO E DIRITTO AL FUTURO

UN ESERCITO DI INVISIBILI

"Sono circa 3 milioni i ragazzi schiavi della precarietà e vittime della incertezza di un lavoro che oggi c'è e domani potrebbe non esserci..."

La mancanza di continuità del rapporto di lavoro e la paura di non riuscire ad *arrivare a fine mese* è un fenomeno che dovrebbe preoccupare ed allarmare l'intera collettività.

La situazione italiana è assolutamente deficitaria. I primi a pagare lo scotto della crisi sono i lavoratori precari, spesso anche più qualificati di altri che hanno un contratto a tempo indeterminato. Spesso i precari vengono assunti a tempo determinato per sostituire questi ultimi che si assentano dal lavoro.

Ci imbattiamo non di rado in personale (specialmente pubblici dipendenti) che una volta certo dello *stipendio fisso* escogita espedienti per *lavorare il meno possibile*.

Il lavoratore precario è oltretutto soggetto a continui controlli, anche da parte di colleghi, dovendo spesso portare a termine lavori lasciati incompiuti da altri. Accetta di svolgere qualsivoglia mansione con l'alto rischio di perdere il lavoro senza un minimo di preavviso ed alcuna garanzia.

Il precariato è, purtroppo, una delle realtà più diffuse nel nostro paese che remunera male il lavoro, a parità di condizioni, rispetto al resto dell'Europa.

Il sistema del lavoro in Italia è infatti un sistema chiuso agli investimenti stranieri che portano innovazione e domanda lavoro.

Mancando l'uno non può essere valorizzato l'altro, per cui i salari restano bassi.

Nell'ultimo mese del 2009 sono state organizzate nelle varie città italiane, numerose iniziative di sensibilizzazione su questo scottante tema, promosse per evitare che i giovani precari di oggi possano ritrovarsi in futuro con pensioni ridotte a livello dell'assegno sociale. Dall'1 gennaio 2010 sarebbero dovuti entrare in vigore i nuovi coefficienti di trasformazione delle pensioni come previste dalla legge di recepimento del protocollo del

Welfare del 23 luglio 2007. Con questi nuovi calcoli il lavoratore precario potrebbe vedersi aggravare la situazione della sua eventuale pensione futura. Tale accordo prevede che il Governo incontri il Sindacato per garantire ai precari una pensione migliore. Tale proposito non è stato ancora attuato.

NidiL CGIL ha indirizzato una missiva a tutte le più alte cariche dello Stato sottolineando come *"in assenza di definizione di elementi correttivi, gli effetti dei nuovi coefficienti sulle pensioni dei lavoratori discontinui saranno penalizzanti sui relativi calcoli di rendimento ed ulteriormente aggravati dalla caduta di 5 punti di PIL nel 2009 dovuta alla crisi, considerato che il PIL e' uno dei parametri di determinazione dei coefficienti stessi, fino a rischiare di rompere il raccordo indispensabile tra prestazione lavorativa e rendimento pensionistico"*. Si è chiesto quindi a tali figure istituzionali *"di adoperarsi affinché sia sospesa l'adozione dei nuovi coefficienti e sia istituita la commissione, così come prevista dalla legge n. 247/07 al fine di consentire l'individuazione di soluzioni adeguate a tutela dei lavoratori, in modo da non vedersi penalizzati anche un domani per i problemi lavorativi oggi presenti"*.

Il Governo si sta attivando, già in sede di definizione delle deleghe ministeriali, ad assegnare al Ministero della Gioventù i fondi introdotti nell'art. 1, comma 72, della L. n. 247/07 rivolti all'imprenditoria giovanile ed ai giovani lavoratori atipici. Non si sa se tali iniziative saranno sufficienti a far calare il tasso di precarietà lavorativa.

Quello che tutti ci auspichiamo è che il Governo possa fare in modo che la flessibilità diventi una finestra di ingresso nel mondo del lavoro e non una condizione di incertezza permanente.

Miriana Nacucchi



Storia

L'attività di polizia urbana disciplinata dal Podestà a Bisceglie

RIGIDE REGOLE PER IL DECORO PUBBLICO E LA VITA CIVILE

E' stato, da poche settimane, aggiornato il regolamento di polizia urbana nel Comune di Bisceglie. Va così in archivio il vecchio regolamento rimasto finora in vigore dal 1932.

Tra le norme "abrogate" ce n'erano alcune superate da una realtà odierna diversa ma di attualità nei principi. Veniva proibito "ai pollivendoli di uccidere alla vista del pubblico il pollame e di spennarlo sul luogo dello smercio" ed ai "macellai ed agli addetti al trasporto delle carni di uscire nella via con gli abiti e coi grembiuli lordi di sangue". Non si potevano esporre generi alimentari all'esterno o sulla soglia dei negozi. Per evitare frodi in commercio "i venditori di pesce fresco, ovvero ammolliti nell'acqua, i mitili, vongole ecc. e di tutte le altre merci custodite in acqua e salamoia, avranno l'obbligo di servirsi di bilance bucate nel fondo della coppa così da lasciar colare l'acqua".

Fa riflettere l'art. 35 che stabiliva che "gli accorrenti ai mercati e quelli che vi attendono alle contrattazioni devono astenersi dal vociare, da ogni molestia insistenza per vendita o compra, da diverbi e da parole ed atti sconvenienti". I mercati aprivano dalle ore 6 in inverno e alle ore 5 in estate e chiusi a mezzogiorno. E l'art. 39, diversamente da quello che accade oggi, ribadiva che "le persone che frequentano il mercato nonché i rivenditori dovranno astenersi dal gridare e da ogni forma di insistenza per la vendita delle merci". Ci si arrangiava nel lavoro alla giornata con mestieri che oggi fanno sorridere: lustrascarpe, saltinbanchi, cantanti e suonatori, spazzacamini, sensali o vetturali dovevano avere la licenza podestarile da rinnovare ogni anno. Davvero curioso è quanto sanciva l'art. 52 in merito ai "venditori di giornali": essi dovevano "limitarsi a dire il solo titolo dei giornali senza annunziare fatti sensazionali od altro che possano comunque impressionare il pubblico".

Chiamiamolo eccesso di zelo, ma forse così si viveva meglio. C'erano in giro più cavalli ed animali da soma trainanti



carretti che auto. Eppure l'art. 118 ammoniva che "nell'interno dell'abitato i conducenti degli autoveicoli devono usare il silenziatore". Massimo rispetto dunque per la quiete pubblica e per la sicurezza se si considera che l'art. 124 vietava "ai ciclisti di togliere ambo le mani dal manubrio o ambo i piedi dai pedali, percorrendo le vie e i centri abitati" e mezz'ora dopo il tramonto tutti i veicoli dovevano essere muniti di "fanali regolamentari accesi".

Non era permesso pettinarsi o farsi pettinare, radersi o farsi radere la barba

nelle pubbliche vie, così come "i bagni pubblici e gli esercizi di nuoto possono farsi soltanto nei luoghi a ciò destinati dal Podestà e coloro che li compiono devono

indossare costumi decenti".

Si tutelava l'infanzia per esempio col "divieto di far trasportare a mano oggetti che, per volume e peso, siano manifestamente sproporzionati all'età ed alla forza di chi deve portarli" così come ricordando che "i fanciulli di età inferiore ai sei anni non debbono essere lasciati senza custodia nei luoghi pubblici".

Particolare attenzione veniva riservata alla sicurezza, all'igiene pubblica ed alla prevenzione incendi. Le pene previste per i trasgressori del regolamento di polizia urbana consistevano nel versamento, nelle mani dell'agente al momento della contravvenzione, di 20 lire per le violazioni alle disposizioni relative alla circolazione dei cani ed animali pericolosi nei casi in cui non fosse obbligatoria la denuncia all'autorità giudiziaria e per quelle relative alle affissioni. Dieci lire si dovevano pagare sia per le contravvenzioni anagrafiche che per le violazioni dell'obbligo della istruzione elementare, per la occupazione di spazi ed aree pubbliche e 5 lire per la non osservanza delle ordinanze e altre disposizioni. "In caso di immediato amichevole componimento, le ammende stabilite potranno essere raddoppiate ed elevate anche fino a 200 lire".

Luca De Ceglia

BAR SNOOPY
Pasticceria
Gelateria
Buffet
Paninoteca

Via Fragata, 151
tel. 080.395 42 98 - Bisceglie

Ordinamento giuridico italiano dal Civil law al Common law?

Il *Civil law* è il modello di ordinamento giuridico italiano che si è sviluppato in Europa a partire dal diritto romano-giustiniano e si basa sui Codici ovvero le aggregazioni di norme e di leggi.

Il *Civil law* è stato sempre contrapposto al *Common law*, ovvero l'ordinamento giuridico di matrice anglosassone, che si basa sulle decisioni giurisprudenziali e non sui Codici.

Negli ordinamenti di *Common law* vige quindi il "precedente vincolante".

Ma è anche vero che in Italia, per avvalorare una tesi difensiva, è necessario far ricorso a precedenti giurisprudenziali, magari a Tribunali di primo grado e, ancor meglio, a sentenze della Corte di Cassazione, preferibilmente a Sezioni Unite.

Si veda per esempio il materiale che si può utilizzare per gli esami di avvocato...codici anno-

tati con la giurisprudenza.

Con la legge n. 69/2009 è stato previsto un nuovo filtro al ricorso per cassazione, la fase del vaglio preliminare di inammissibilità ai sensi dell'art. 360 c.p.c. è stata istituzionalizzata: questo *iter* è individuabile attraverso l'analisi dell'art. 380-bis c.p.c., di nuovo conio, delle modifiche apportate all'art. 375 c.p.c. e della norma di cui all'art. 67 L. n. 12/1941 (ordinamento giudiziario), che prevede l'introduzione di una sezione speciale, la c.d. sezione filtro. Ogni ricorso, tranne quelli per cui è prevista la discussione a Sezioni Unite, verrà distribuito dal primo Presidente della Cassazione che lo assegnerà ad uno dei collegi della sezione filtro (composto da 5 giudici) e, contestualmente, nominerà il relatore della stessa.

Al relatore della sezione viene demandata per prima cosa, la

valutazione di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 360-bis del codice di rito.

In particolare può rilevarsi l'inammissibilità del ricorso (art. 375 c.p.c. n. 1) se lo stesso è contro una decisione uniforme all'orientamento precedente della Corte di Cassazione, tranne se il ricorrente indichi particolari motivi per modificare tale orientamento o se il ricorso è manifestamente infondato seppur censurando violazioni di norme sul giusto processo.

Bisogna chiedersi se tutto ciò è conforme al dettato costituzionale dell'art. 101, comma 2, Cost., che riconosce a tutti i giudici, e anche a quelli di merito, la piena autonomia nella interpretazione del diritto oggettivo.

Così facendo non si introduce nel sistema un'evidente antinomia con quanto già previsto dall'art. 374, comma 3, c.p.c.,

circa la possibilità che la Sezione semplice, laddove ritenga di non condividere il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, possa rimettere a queste ultime, con ordinanza motivata la decisione del ricorso?

La Sezione filtro, così facendo, non impedisce alla sezione semplice il potere che gli è stato dato dall'art. 374, comma 3, c.p.c.?

La Sezione semplice viene anche privata della possibilità di pronunciarsi in maniera difforme da precedenti di altre Sezioni semplici a meno che la stessa Sezione filtro non riconosca che sulla base dell'esame dei motivi avanzati vi sia l'opportunità che la Sezione semplice competente confermi o muti l'orientamento precedente?

Ma l'Italia non aveva un ordinamento giuridico di *Civil law*?

Claudia Di Bitetto

ALIENAZIONE DI UN BENE PIGNORATO

Può un bene pignorato essere alienato? E di fronte a tale richiesta, come dovrebbe comportarsi il Notaio?

Per spiegare la ricevibilità da parte del Notaio di un atto avente ad oggetto l'alienazione di un bene pignorato, è necessario creare un collegamento tra l'art. 28 della legge n. 89/1913 (c.d. legge Notarile) e l'art. 2913 c.c. al fine di individuare la natura degli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento e stabilire se gli atti contemplati dall'art. 2913 c.c. siano tali da essere ricondotti nel divieto di cui all'art. 28 citato.

Secondo la tesi prevalente, l'art. 2913 c.c. intitolato "inefficacia delle alienazioni del bene pignorato" prevede che gli atti aventi ad oggetto beni pignorati non siano invalidi, ma semplicemente inefficaci (c.d. inefficacia relativa) nei confronti dei creditori che intervengano nel procedimento di esecuzione con la conseguenza che gli stessi atti non possano essere compresi tra quelli vietati dall'art. 28 della legge notarile.

L'inefficacia che colpisce gli atti di cui all'art. 2913 c.c. è relativa sia in senso soggettivo che

oggettivo. Soggettivo, perché i soli legittimati ad opporre l'inefficacia sono i creditori pignoranti e i creditori intervenuti; oggettivo, perché tali soggetti possono impugnare l'atto dispositivo solo laddove quest'ultimo arrechi un concreto pregiudizio (Capponi). Tuttavia, ancora oggi, non vi è perfetta uniformità di opinioni in merito agli effetti prodotti dal pignoramento in quanto, alla tesi sostenitrice dell'inefficacia relativa, preferita dalla giurisprudenza e dalla dottrina poiché più rispettosa del tenore letterale della norma, si contrappone la tesi dell'invalidità sostenuta da una giurisprudenza piuttosto datata, la quale parla di "nullità relativa" unicamente per un evidente imprecisione di linguaggio.

L'irricevibilità degli atti di disposizione di immobili pignorati potrebbe anche risultare dalla interpretazione di alcune norme del codice di procedura civile (artt. 334, 492 e 555) che sembrano imporre al debitore esecutato un obbligo di astensione dal compimento di questi atti ma le suddette argomentazioni, addotte in passato da parte della giurisprudenza

più rigorosa, sono ormai superate, in quanto è lo stesso art. 2913 c.c. ad escludere che atti di tale genere possano determinare un risultato dannoso per i creditori procedenti ed intervenuti nella procedura esecutiva.

Pertanto, si ritiene condivisibile la posizione della giurisprudenza e della dottrina secondo la quale gli atti dispositivi di beni assoggettati a pignoramento saranno ricevibili dal Notaio, in quanto per essi non opera il divieto previsto dall'art. 28 n. 1 della legge notarile (Il Notaio non può ricevere atti se essi sono espressamente proibiti dalla legge o manifestamente contrari al buon costume o all'ordine pubblico).

Occorre precisare che rientra nella normale diligenza del Notaio far in modo che dopo aver avvertito le parti della particolare condizione in cui si trova il bene, l'atto che si accingerà a ricevere o ad autenticare sia stipulato con particolari accorgimenti o siano quanto meno evidenziati i limitati effetti che l'atto è temporaneamente destinato a produrre.

Sergio Di Bitetto



Periodico di cultura e attualità forense
Rivista scientifica trimestrale

Anno V n. 1 Nuova serie
30 gennaio 2010

ISSN 1972-7704

Direttore Scientifico
Gaetano Veneto

Direttore Responsabile
Luca De Ceglia

Direttore Editoriale
Antonio Belsito

Caporedattore
Daniela Cervellera

In Redazione:

Clarenza Binetti, Maurantonio
Di Gioia, Angela Napoletano,
Domenico Di Piero

Hanno collaborato:

Vincenza Balzano, Tiziana V. De
Virgilio, Sergio Di Bitetto, Claudia
Di Bitetto, Mario Di Corato, Rosa
La Forgia, Gabriella Marcandrea,
Miriana Nacucchi, Cristina Panico

Con il patrocinio dell'

ORDINE AVVOCATI TRANI
e la collaborazione della
ASSOCIAZIONE AVVOCATI BISCEGLIE



e-mail: labilancia.giornale@libero.it
stampato da

L'editrice s.r.l. - Foggia

Associazione Culturale *la bilancia*
Via Pasubio n. 24 - Bisceglie

Registrato al Tribunale di Trani
il 09/10/2006 n. 14/06

Messa alla prova e restorative justice

Quando il disagio adolescenziale si trasforma in devianza, le istituzioni sono chiamate a fronteggiare una duplice esigenza: la protezione della minore età attraverso l'adozione di misure non invasive e la doverosità di fornire una risposta adeguata al crimine commesso, in ossequio alle istanze di ordine sociale. Il *file rouge*, che ha scandito la ricerca di nuovi orizzonti nel campo del trattamento della delinquenza minorile, può essere condensato in una sola parola: *responsabilizzazione*.

La storia del diritto penale è contrassegnata da un tortuoso cammino di umanizzazione delle pene, avvenuto attraverso un progressivo abbandono delle forme più crudeli di repressione. Il modello ripartivo rappresenta l'ultimo in ordine cronologico dei modelli di giustizia che si sono succeduti nel corso degli anni.

Riparare non significa, riduttivamente, bilanciare in termini economici il danno procurato, ma ha una valenza molto più profonda e complessa. La giustizia ripartiva non offre soluzioni univoche, ma in quanto giustizia che *cura* anziché *punire*, è prevalentemente orientata verso il soddisfacimento dei bisogni delle vittime e della comunità in cui viene vissuta l'esperienza di vittimizzazione.

La mediazione dei conflitti provocati dalla commissione di un reato rappresenta una delle manifestazioni più significative della giustizia ripartiva. La presa di coscienza circa il male arrecato ad altri, circa l'esistenza di una vittima, è importantissima per innescare l'auspicato cambiamento nella personalità del minore.

Mentre in passato la giovane età dell'autore del reato costituiva spesso un pretesto per accentrare l'attenzione sui problemi del reo e sulla difesa dei suoi diritti, attualmente viene attribuita grande importanza allo strumento riparatorio conciliativo, proprio quale mezzo di responsabilizzazione.

Il giovane, infatti, nel rapporto concreto con la vittima, avrebbe il modo di comprendere la reale portata del gesto compiuto sia dal punto di vista economico che giuridico e sociale.

Dare un nome alla sofferenza della vittima e riconoscere il danno a cui essa si accompagna permette alla vittima stessa di stabilire una distanza dal proprio vissuto, e iniziare a trovare una modalità più soddisfacente di gestire il suo dolore. Le vittime talvolta non ricevono il rispetto che meritano a fronte del loro stato di sofferenza, al punto tale da far loro preferire di non denunciare il reato alle forze dell'ordine per

non dovere subire ulteriori traumi e sofferenze inutili. L'aspetto comunicativo ed espressivo dei vissuti è l'elemento della mediazione che più di tutti risponde alle esigenze della vittima.

Paradossalmente, dopo ormai 13 anni dalla creazione della prima struttura per la mediazione penale, la tradizione italiana nel settore sconta una pratica "sperimentale" ancora incerta e ricca di zone d'ombra. Tale situazione, più che a un problema giuridico, è da ascrivere a un problema di mentalità.

Nell'ideologia nostrana i ragazzi non sono responsabili delle proprie azioni, sono iperprotetti e scoraggiati dal divenire indipendenti e uscire dal raggio protettivo della famiglia.

L'unico istituto, in Italia, che mira a rendere responsabile il minorenne, previsto dal D.P.R. n. 448/1988, è la *sospensione del processo con messa alla prova*, uno strumento estraneo alla nostra cultura e che si realizza attraverso uno scambio pattizio: lo Stato rinuncia alla certezza della pena e alla esecuzione della sanzione detentiva, che non favorisce il reinserimento sociale del condannato, in cambio di un impegno al recupero da parte del reo. Proprio perché si tratta di un patto, se il progetto riabilitativo viene trasgredito, cade la rinuncia dello Stato e rivive l'applicazione della pena detentiva.

Per l'applicabilità della "messa alla prova" la disciplina prevista dal D.P.R. n. 448/1988 si limita a richiedere espressamente che siano "sentite le parti" e che il giudice "ritenga di dover valutare la personalità del minorenne all'esito della prova".

Il D.P.R. n. 448/1988 ha, dunque, senza dubbio contribuito al passaggio dall'ottica punitiva a quella ripartiva e il settore minorile, basato sul fondamento normativo del principio della adeguatezza della personalità e delle esigenze educative del minore, si è dimostrato il terreno più fertile per l'esperienza della mediazione.

Concludendo dunque la collettività ha il dovere di offrire all'adolescente che vive un disagio l'opportunità di essere ascoltato, elaborando piani di intervento preventivi ai fenomeni criminali, abbandonando la logica culturale punitiva che non risarcisce la vittima e non crea maggiore sicurezza nella società, promuovendo invece il procedimento di mediazione, che grazie alla sua reciprocità, consensualità e corresponsabilità può nuovamente rinsaldare il legame sociale.

Rosa La Forgia

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
PRIMA CATTEDRA
DI DIRITTO DEL LAVORO
BARI

ADAPT
ASSOCIAZIONE PER GLI STUDI
INTERNAZIONALI E COMPARATI
SUL DIRITTO DEI LAVORI
E RELAZIONI INDUSTRIALI
MODENA

CENTRO STUDI
DIRITTO DEI LAVORI
BARI

SEMINARIO DI STUDI SUL TEMA
**LA RESPONSABILITÀ
PENALE
DEL DATORE
DI LAVORO**
VENERDI' 26 FEBBRAIO 2010 ore 16,00
Facoltà di Giurisprudenza - Aula A. Moro

**SALUTO DEL PRESIDE DELLA FACOLTÀ
MARIO GIOVANNI GAROFALO**
Ordinario di Diritto del Lavoro
presso la Facoltà di Giurisprudenza
Università degli Studi di Bari

RELATORI
FILIBERTO PALUMBO
Titolare di Diritto Penale del Lavoro
presso la Facoltà di Giurisprudenza
Università degli Studi di Bari
GAETANO VENETO
Ordinario di Diritto del Lavoro
presso la Facoltà di Giurisprudenza
Università degli Studi di Bari
Direttore del Centro Studi Diritto dei Lavori
TOMMASO GERMANO
Titolare di Previdenza Sociale
presso la Facoltà di Giurisprudenza
Università degli Studi di Bari
DANIELA CERVELLERA
Avvocato Penalista
**MODERATORE
ANTONIO BELSITO**
Avvocato giuslavorista

IL SEMINARIO È VALIDO AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI DEGLI AVVOCATI (4 crediti). LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA. SI CONSIGLIA COMUNQUE L'ISCRIZIONE PRESSO LA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA segreteria@csddl.it

Nell'ambito del convegno sarà presentato il volume "DIRITTO PENALE DEL LAVORO" di Daniela Cervellera - Ed. Cacucci 2010 -
www.csddl.it

Il convegno si inserisce nell'ampio dibattito sulle nuove responsabilità penali del datore di lavoro così come profondamente modificate, ed in parte ampliate a seguito dell'entrata in vigore del nuovo T.U. sulla sicurezza nei posti di lavoro, già modificato ed integrato il 2008 e il 2009

Università degli Studi di Bari • Facoltà di Giurisprudenza
Collana di DIRITTO DEI LAVORI diretta da Gaetano VENETO

Daniela Cervellera

**diritto
penale
del
lavoro**

Prefazione di
Gaetano Veneto

**IN TUTTE
LE LIBRERIE**

Cacucci Editore

Cacucci Editore

Assegno sociale e casa di abitazione: agevolazioni o discriminazioni?

L'assegno sociale è una prestazione di natura assistenziale riservata ai cittadini italiani che hanno compiuto 65 anni di età, risiedono stabilmente in Italia e hanno redditi inferiori ai limiti previsti dalla legge.

Dal 1° gennaio 1996 l'assegno sociale ha sostituito la pensione sociale, che continua comunque ad essere erogata a coloro che, avendone i requisiti, ne hanno fatto domanda entro il 31 dicembre 1995.

Un cittadino italiano o equiparato, può fare domanda di assegno sociale quando non percepisce alcun reddito o ne percepisce uno inferiore all'importo corrente dell'assegno sociale, ha raggiunto i 65 anni di età e risiede abitualmente in Italia. Sono equiparati ai cittadini italiani: gli abitanti di San Marino, i rifugiati politici, i cittadini di uno Stato dell'U.E. residenti in Italia e i cittadini extracomunitari in possesso di carta di soggiorno.

La residenza abituale in Italia è un requisito fondamentale tanto che, se il titolare di assegno sociale trasferisce all'estero la propria residenza, ne perde il diritto.

Dal 1° gennaio 2009, inoltre, è richiesto l'ulteriore requisito costituito dal soggiorno legale, in via continuativa, per almeno 10 anni in Italia.

L'assegno sociale è una prestazione che non spetta ai superstiti.

Tra i redditi considerati ai fini della determinazione dell'assegno sociale ci sono i redditi soggetti all'Irpef al netto dell'imposizione fiscale e contributiva (stipendi, pensioni, redditi di terreni e fabbricati, redditi da impresa e da lavoro autonomo, assegno di mantenimento pagato al coniuge separato o divorziato ecc.); i redditi esenti da imposta (prestazioni assistenziali in denaro pagate con carattere di continuità dallo Stato o da altri enti pubblici o da stati esteri, sussidi corrisposti dallo stato o da altri enti pubblici a titolo assistenziale, prestazioni aventi natura risarcitoria pagate dallo Stato italiano o da Stati esteri); le pensioni ed assegni pagati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, invalidi civili e sordomuti; le pensioni di guerra; le rendite vitalizie pagate dall'Inail; le pensioni privilegiate ordinarie tabellari per infermità contratte durante il servizio militare di leva; i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, da concorsi a premi, da pronostici e

da scommesse, corrisposte dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche e private); i redditi soggetti a imposta sostitutiva (interessi postali e bancari, interessi dei BOT, CCT e di ogni altro titolo di stato, interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche e società per azioni, interessi delle obbligazioni e degli altri titoli compresi i titoli emessi da enti pubblici economici trasformati per legge in società per azioni); gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile; l'assegno sociale di cui è titolare il coniuge del richiedente.

Tra i redditi non considerati ai fini della determinazione del diritto all'assegno sociale ci sono i trattamenti di fine rapporto e loro eventuali anticipazioni; le competenze arretrate soggette a tassazione separata; il proprio assegno sociale; la casa di proprietà in cui si abita; la pensione liquidata, secondo il sistema contributivo, per un importo pari ad 1/3 della pensione stessa e comunque non oltre 1/3 dell'assegno sociale; i trattamenti di famiglia; le indennità di accompagnamento di ogni tipo, gli assegni per l'assistenza personale continuativa erogati dall'Inail nei casi di invalidità permanente assoluta, gli assegni per l'assistenza personale e continuativa pagati dall'Inps ai pensionati per inabilità; l'indennità di comunicazione per i sordomuti; l'assegno vitalizio pagato agli ex combattenti della guerra 1915-1918 e precedenti.

Per l'anno 2009, l'importo mensile dell'assegno è di 409,05 euro.

Uno dei requisiti che richiama immediatamente l'attenzione di qualsiasi cittadino in stato di indigenza è la mancata inclusione del reddito catastale della casa di abitazione che dal 2002 non deve essere considerato. In buona sostanza ciò significa che chi è proprietario di un'abitazione si trova nella stessa posizione di chi non ne è proprietario e magari paga un canone di locazione che incide pesantemente sullo stesso importo dell'assegno sociale.

Occorre in questa sede ricordare che l'art. 3 della Costituzione così recita: *"Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei*

cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese". Ebbene la L. n. 335/95 produce una palese violazione del principio di uguaglianza dei cittadini, in quanto incardina un'azione di arricchimento nei confronti di chi percepisce un assegno sociale pari a coloro che si trovano invece in condizioni di maggiore indigenza.

In buona sostanza, per poter creare una giusta perequazione occorrerebbe stabilire importi diversi di assegno sociale a seconda della presenza o meno di una casa di abitazione. E non sarebbe affatto giustificato affermare che le persone anziane in stato di bisogno possono usufruire dei vantaggi dei piani di edilizia residenziale dei Comuni, in quanto tali procedure sono molto lunghe e complesse, prevedono liste di attesa infinite e non risolvono nella immediatezza il problema. Cioè non permettono comunque immediatamente all'anziano di trovarsi nella stessa condizione economica di chi invece un tetto ce l'ha.

Qual è la soluzione del problema? La L. n. 335/95 deve essere certamente riformulata nella parte

in cui è previsto che *"non è considerato il reddito catastale della casa di abitazione"*. Ci troveremo altrimenti di fronte ad una disposizione che deve essere dichiarata incostituzionale poiché provoca una marcata disuguaglianza tra i cittadini.

In attesa di questi tempi lunghi, gli importi dell'assegno sociale devono essere diversificati e alla domanda di richiesta dell'assegno sociale deve essere allegato il modello I.S.E.E. nel quale si dichiara la presenza di una casa di abitazione o, diversamente, si indica l'ammontare annuo dell'importo della locazione.

Si deve evitare che chi possiede un immobile di un certo valore debba trovarsi nelle condizioni di chi vive in una misera abitazione di pochi metri quadri pagando elevatissime locazioni che nemmeno l'attribuzione del contributo della locazione prevista dai nostri Comuni potrebbe riuscire comunque ad alleviare.

Ci si auspica quindi che una riforma della legge in questione possa rendere giustizia a coloro che vivono in precarie condizioni economiche.

Gabriella Marcandrea



IL TRATTATO DI LISBONA TRA COMPETENZE ESCLUSIVE E CONCORRENTI DELL'UNIONE



dichiarazioni del Presidente Barroso: "Il Trattato di Lisbona pone il cittadino al centro del progetto europeo. Disporremo finalmente delle istituzioni giuste per agire e della stabilità necessaria".

Un illustre pensatore, Reinhart Koselleck, ha osservato che oggi viviamo nel mondo iperveloce del futuro passato: appena viviamo un evento, questo risulta essere già concluso.

Nel nostro mondo globalizzato, in costante mutamento, l'Europa è chiamata ad intervenire affrontando sfide sempre più delicate. I 27 Stati membri non possono singolarmente far fronte alle diverse problematiche ed alle rapide trasformazioni del mondo attuale, ma necessitano di un'Europa che li affianchi mediante una struttura moderna, dotata di strumenti efficienti e adatti.

Il Trattato di Lisbona, ivi firmato il 13 dicembre 2007 ed entrato in vigore il 1 dicembre 2009, è il risultato di un lungo iter volto a riscrivere nuove regole interne che disciplinino la portata e le modalità della futura azione dell'Unione, con particolare attenzione alle istituzioni europee ed ai loro metodi di lavoro, al rafforzamento della legittimità democratica dell'Unione e al consolidamento dei valori fondamentali che ne sono alla base.

Il processo di ratifica, necessario per l'entrata in vigore del Trattato stesso, è stato particolarmente complesso in quanto solo ad ottobre l'elettorato irlandese è tornato alle urne optando per il sì. Solo successivamente il presidente ceco ha tolto il suo veto rimuovendo l'ultimo ostacolo rimasto.

Il Trattato di Lisbona, modificando il Trattato sull'Unione e quello che istituisce la Comunità Europea senza sostituirli, vuole essere il mezzo con il quale l'Unione diventa più trasparente, democratica ed efficiente, come risulta anche dalle

Al fine di rendere l'Europa più libera e democratica, il nuovo Trattato conferisce ai cittadini la possibilità - attraverso il nuovo diritto di iniziativa popolare che permette ad un gruppo di almeno un milione di cittadini di un certo numero di Stati membri - di invitare la Commissione a presentare nuove proposte. Ma soprattutto definisce in maniera chiara, precisa ed inequivocabile la ripartizione delle competenze a livello europeo e nazionale.

Per quanto concerne il Parlamento europeo, eletto direttamente dai cittadini dell'U.E., è bene precisare che ad esso sono attribuiti nuovi e rilevanti poteri con riferimento alla legislazione, al bilancio ed agli accordi internazionali. I Parlamenti nazionali, a loro volta, sono maggiormente coinvolti nell'attività dell'Unione grazie ad un concreto utilizzo del principio di *sussidiarietà*, secondo cui l'Unione interverrà solo quando sarà necessario. Ed è proprio dalla relazione tra il principio di sussidiarietà e gli altri due principi cardine su cui si fonda l'Unione europea, di *proporzionalità* e di *attribuzione delle competenze*, e dal collegamento con quelli di *cooperazione* e *trasparenza*, che prende il via una ripartizione delle competenze dotata di maggiore visibilità tale da determinare una categorizzazione delle stesse con la finalità di definire in modo più preciso i rapporti tra gli Stati membri e l'Unione europea. Forse è proprio questa la novità più rilevante del Trattato di Lisbona, tanto da essere stata la causa principale della indecisione irlandese. L'Irlanda riteneva che tale distribuzione delle competenze prevista dal Trattato di Lisbona, avesse ancor più sottratto potere agli Stati membri in diversi settori quando, invece, la suddetta ripartizione ha come unico obiettivo quello di procedere ad una chiara, ordi-

nata ed efficiente suddivisione al fine di rendere l'Europa sempre più trasparente.

Le varie categorie di competenza attribuite all'Unione sono oggetto di una disposizione di carattere generale (art. 2 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea), che precisa i tratti distintivi e le conseguenze del loro esercizio. Riguardo la competenza esclusiva attribuita all'Unione in determinati settori, solo l'Unione potrà legiferare ed adottare atti giuridicamente vincolanti; gli Stati membri potranno farlo solo se autorizzati dall'Unione o per dare attuazione agli atti dell'Unione stessa.

I settori oggetto di competenza esclusiva dell'Unione, formano una lista tassativa la cui caratteristica essenziale consiste nel fatto che *seule l'Union peut légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants* (V. Michel), comportando una sostituzione della competenza dell'Unione a quella nazionale in maniera definitiva e totale in modo da escludere qualsiasi intervento statale. Gli Stati membri saranno competenti soltanto nell'assicurare l'esecuzione della normativa europea e solo l'inerzia del legislatore dell'Unione potrebbe giustificare, a titolo eccezionale, un intervento normativo nazionale.

In quest'ultimo caso non parleremo di competenza nazionale ma *supplétive* esercitata dagli Stati membri in qualità di *gestionnaires de l'intérêt commun* e sul fondamento di un'abilitazione europea. A sua volta, la competenza concorrente tra Stati membri e Unione in determinati settori, comporta la possibilità per i suddetti di legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti con il limite per gli Stati membri di esercitare la loro competenza nella misura in cui l'Unione non ha esercitato la propria o ha cessato di esercitarla.

Il principio di attribuzione delle competenze rappresenta una garanzia di conservazione dei poteri in capo agli Stati e la sua esplicazione è utile ad una migliore diversificazione delle attribuzioni e ad un più rigido inquadramento delle attività dell'Unione. E' opportuno evidenziare la volontà degli Stati membri di precisare che le competenze sono da loro attribuite all'Unione nel Trattato di Lisbona e non dal Trattato di Lisbona, ciò al fine di rendere chiaro che l'attribuzione di competenze è frutto della volontà degli Stati membri che si esprime nel Trattato di Lisbona e che non proviene da quest'ultimo.

L'elenco dei settori nei quali ricorre la competenza concorrente è residuale, suscettibile di essere integrato o, comunque, modificato alla luce di nuove e diverse esigenze.

La competenza concorrente è strutturata come la *Konkurrirende Gesetzgebung* tedesca e non come la legislazione corrente all'italiana; il potere concorrente opera nella direzione di attribuire all'Unione e agli Stati membri la facoltà di adottare atti giuridicamente obbligatori nelle materie elencate nel Trattato, assegnando all'Unione la disciplina della materia e riconoscendo agli Stati una capacità di normazione nella misura in cui l'Unione non ha esercitato la propria o ha deciso di cessare di esercitarla. Pertanto, la flessibilità di questa categoria di competenze appare nettamente a favore dell'Unione europea e soltanto il rigoroso rispetto del principio di *sussidiarietà* potrà ristabilire un equilibrio tra i due livelli coinvolti, soprattutto in settori dove l'Unione ha potere di mero indirizzo (es. politiche economiche e occupazionali) o di completamento e sostegno (es. turismo, salute, industria) per gli Stati membri.

Al riguardo, è bene sottolineare che qualsiasi competenza non attribuita all'Unione dal Trattato appartiene agli Stati membri, ciascuno titolare di una propria identità nazionale insita nella propria struttura politica e costituzionale, che l'Unione ha il dovere di rispettare evitando di interferire nelle vicende di competenza di ogni Stato, salvo che il suo intervento rientri nelle competenze ad essa attribuite per facilitare la realizzazione degli obiettivi dei singoli Stati. Pertanto le preoccupazioni dei governi nazionali di fronte all'ampliamento delle competenze dell'Unione vengono meno di fronte ad elenchi in cui sono fissate le sue competenze.

Quest'ultime, come già evidenziato, rimangono distinte in esclusive e concorrenti; l'elasticità in possesso degli Stati membri permette loro di disciplinare o meno una materia a seconda dell'interesse dell'Unione. Tuttavia, alla luce dell'iperattivismo caratterizzante l'attività delle istituzioni fino ad oggi, è difficile immaginare che esse rinunceranno ad agire autorizzando gli Stati ad esercitare la loro piena e completa competenza normativa; piuttosto, è più facile prevedere che, precisati i fini, le istituzioni lasceranno alle autorità nazionali il potere di scegliere la forma ed i mezzi con cui perseguirli.

Sergio Di Bitetto

petpaolo@tiscalinet.it



porte • finestre legno
e legno/alluminio

P. & P. di Paolo Petrafesa
Via Amsterdam, 12
70052 Bisceglie [Ba] Italy
Tel. e Fax 080.3993050

Part. I.V.A.: 05283940723
Cod. Fisc.: PTR PLA 64T23 A669D

Inquinamento ambientale

Il TAR Friuli Venezia-Giulia sancisce l'obbligo della P.A. di accertamento della responsabilità e di bonifica dei terreni inquinati

La materia ambientale è stata oggetto negli ultimi anni, di interventi legislativi sempre più puntuali e specifici, che hanno condotto ad una evoluzione del sistema di tutela e di sanzione nei confronti di atti che minacciano l'integrità e la salubrità dei nostri territori.

L'introduzione del Codice dell'ambiente a mezzo del D.lgs. n. 152/2006, pur con le sue lacune riguardanti temi ancora oggetto di discussione, quali l'inquinamento elettromagnetico ed acustico, ha segnato un punto di svolta nella attuazione delle politiche di preservazione e tutela ambientale.

E' noto che i criteri cui s'ispira detto Codice sono stati mutuati dalla legislazione comunitaria e nello specifico dal Trattato delle unioni europee e dal Trattato di Amsterdam, i quali rispettivamente agli artt. 6 e 174 confermano la necessità di sanzionare chi si renda responsabile di inquinamento ambientale, nonché di attuare politiche di integrazione delle linee programmatiche interne agli Stati membri, atte ad assicurare una tutela rafforzata in ambito territoriale.

A livello comunitario si è distinta in tal senso anche la direttiva 2004/35/CE, modificata dalla direttiva 2006/21/CE. Quest'ultima, risultato del programma di intervento di prevenzione e tutela ambientale già posto alla base del Libro Bianco sulla responsabilità ambientale del 2000, ha in *primis* posto il principio di "chi inquina paga" quale ispiratore di una politica volta a sanzionare chi, nella esplicazione di attività professionali rechi danno all'ambiente. Tale asserto si connota per l'imputazione dei costi ambientali, detti esternalità, ovvero i costi sociali estranei alla contabilità ordinaria dell'impresa, al soggetto che ha causato la compromissione ecologica illecita, che supera gli standard di sviluppo industriale connessi alla compromissione ecologica lecita.

Il nostro legislatore dunque, si è attenuto a quanto indicato nelle fonti comunitarie ed ha cercato di potenziare a livello interno tali disposizioni.

I criteri di riferimento in tal

sensu sono quelli di sviluppo sostenibile, prevenzione, correzione, precauzione e del succitato "chi inquina paga", tassativizzato dal nostro legislatore all'art. 3 e ripreso dall'art. 239 del D.lgs. n. 152/2006. Tale canone di condotta, impone alla P.A., nell'ambito della sua attività di controllo e prevenzione sul territorio, di accertare eventuali forme di contaminazione ambientale, nonché di emettere provvedimenti a tutela dello stesso, nei confronti di chi si ritenga responsabile di tali azioni.

Punto focale dell'intervento in questione è l'accertamento dei responsabili degli atti di inquinamento, poiché non sono previste in materia ambientale forme di responsabilità oggettiva: dunque si modella tale sistema sanzionatorio su quello di matrice civilistica extracontrattuale, ex art. 2043 c.c., che non ammette responsabilità, se non riferibile ad un soggetto individuato. Di ciò troviamo conferma nel combinato disposto di cui agli artt. 311 e 250 del cod. amb. e nel conseguente obbligo posto in capo alla P.A. di effettuare essa stessa la bonifica del territorio, laddove non riesca ad individuare i reali responsabili. Di recente, è intervenuto sul punto il T.A.R. Friuli Venezia-Giulia che nella pronuncia n. 837 del 18 dicembre 2009, ha precisato l'obbligo di accertamento e di intervento della P.A. rispetto all'inquinamento ambientale, nonché di provvedere essa stessa alla bonifica nei casi di cui all'art. 250 del cod. ambientale, in base ad una ripartizione di tali oneri secondo il principio di sussidiarietà tra gli enti pubblici. L'amministrazione potrà in seguito operare il recupero delle somme a carico del proprietario del fondo incolpevole, che dovrà restituire le somme anticipate dalla P.A. nel limite dell'arricchimento ottenuto da tale operazione.

La P.A. ha l'ulteriore garanzia, tramite l'onere reale ed i privilegi speciali immobiliari costituiti sul fondo, di esercitare l'azione di recupero delle somme, previo provvedimento motivato della autorità competente che attesti l'impossibilità di agire nei confronti di chi sia stato il responsa-



bile dell'inquinamento.

Il coinvolgimento del proprietario incolpevole è attuato laddove vi sia stato un adeguato tentativo di rivalsa verso chi è stato artefice dell'atto e solo in presenza di tale presupposto sarà possibile rivolgere le proprie attenzioni nei confronti di chi ha subito un vantaggio dall'intervento della P.A.. In mancanza del prodromico accertamento di responsabilità e dell'adempimento della notifica del provvedimento conseguentemente adottato dalla amministrazione competente, specifica la pronuncia suddetta, non sarà possibile rivalersi sul privato incolpevole.

La pronuncia del T.A.R. inoltre, ha sancito la nullità di qualunque provvedimento della amministrazione, che senza una adeguata motivazione e accertamento riguardante i reali responsabili dell'inquinamento ambientale, attui forme di imposizione di restituzione delle somme impiegate per la bonifica del territorio. La censura operata dalla Corte è da inquadrarsi tra le misure di attuazione del principio del "chi inquina paga", al fine di coordinare le direttive comunitarie con la legislazione interna e sviluppare forme di tutela rafforzata e puntuale dell'ambiente.

In quest'ottica, sono ammissibili forme di ripartizione degli oneri di messa in sicurezza dei territori tra la P.A. competente ed il proprietario del fondo incolpevole, ma solo laddove si rispettino gli obblighi riguardanti gli adempimenti istruttori ed i correlati referti motivazionali.

I più che opportuni sbarramenti nei confronti degli oneri imponibili dalla P.A. sui privati, se da un lato assicurano la tutela

del proprietario del fondo incolpevole, d'altro canto pongono un quesito circa l'effettiva attuazione del principio del "chi inquina paga". Tale asserto infatti, s'ispira ad una logica sia risarcitoria *ex post* che preventiva, avendo come obiettivo la internazionalizzazione dei costi sociali ed al contempo l'incentivazione delle imprese a produrre evitando gli atti d'inquinamento, al fine di non avere tali ripercussioni sanzionatorie (Cons. Stato, Sez. V, 16 giugno 2009 n. 3885).

L'intervento del G.A. in questione ha ulteriormente chiarito come un'adeguata opera di accertamento della P.A., in riferimento agli effettivi responsabili dell'inquinamento ambientale, sia in tale ottica fondamentale.

Ciò perché un sommario, o peggio, negligente comportamento in tal senso, fonda il discrimine tra ripartizione interna dei costi sociali ed ingiustificata vessazione dei privati incolpevoli nonché dell'intera comunità, che si fa carico degli oneri di messa in sicurezza dei territori contaminati, in mancanza della individuazione dei diretti responsabili della violazione.

Vi è da chiedersi, in un sistema in cui assistiamo ad una crescita esponenziale della produzione normativa, sempre più specifica e mirata, la mancata attuazione dei suoi principi ispiratori per inadempimenti procedurali, legati alla tanto vituperata, ma tristemente persistente inerzia della P.A., può essere causa di una ripartizione dei suoi inevitabili costi a carico dei cittadini?

Infine, possiamo davvero affermare che "chi inquina paga" o piuttosto "paga chi deve farlo"?

Tiziana V. de Virgilio

Testimonianza scritta: un "compito a casa" per i testimoni

La legge del 18 giugno 2009 n. 69, tra le modifiche apportate al codice di procedura civile, ha introdotto in particolare l'art. 257-bis rubricato "Testimonianza scritta".

Tale novità ha scardinato il principio di oralità caratterizzante la più classica *prova testimoniale*. La prova testimoniale è la più diffusa tra le prove costituenti, dove per tali si intendono le prove che si formano soltanto nel processo, quale risultato di un'attività istruttoria in senso stretto, in contrapposizione alle prove precostituite (ad es. la prova documentale), che normalmente si formano prima e fuori dal processo ed in esso entrano mediante un atto di esibizione o di produzione.

L'art 257-bis, comma 1, prevede che la testimonianza scritta possa essere disposta solo a patto che le parti siano d'accordo, tenuto conto della *natura della causa e di ogni altra circostanza*.

Le due condizioni previste sono abbastanza generiche e creano non pochi problemi di interpretazione in quanto ci si domanda se sia sufficiente solo l'accordo delle parti o sarà sempre contestabile e contestata la decisione del giudice, che dovesse considerare incompatibile la testimonianza scritta rispetto alla particolarità del caso concreto.

La parte che ha richiesto la testimonianza scritta dovrà preparare il modello di testimonianza in conformità alla disposizione normativa e lo farà notificare al testimone. Il testimone compilerà comodamente il modello di testimonianza in ogni sua parte, con risposta separata a ciascuno dei quesiti, e preciserà quali sono quelli a cui non è in grado di rispondere, indicandone le ragioni.

Il testimone sottoscriverà le deposizioni apponendo la propria firma autenticata su ciascuna delle facciate del foglio di testimonianza, che spedisce in busta chiusa con plico raccomandato o consegnerà alla cancelleria del giudice.

Detto ciò sembrerebbe che la nuova prova testimoniale scritta sia un *ibrido* in quanto perde le caratteristiche della prova costituenda e diventa una sorta di prova precostituita che il giudice dovrà esaminare e nella remota ipotesi in cui sia compilata male, potrà chiamare il teste davanti a lui.

Claudia Di Bitetto

IL "PARITETICO" RUOLO DELLE DONNE LAVORATRICI NELL'U.E.

Uno dei problemi più discussi in sede legislativa nell'ambito dell'U.E. è quello afferente la disparità tra i sessi nell'ambito sociale e lavorativo.

Quello della parità tra uomini e donne non è solo un principio astratto, ma soprattutto un diritto fondamentale garantito e tutelato anche dai principi della Unione Europea. Infatti la Carta dei Diritti fondamentali della Unione Europea al Capo III intitolato "Uguaglianza" espressamente prevede all'articolo 23 che: "La parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi, compresa in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione. Il principio della parità non osta al mantenimento o alla adozione di misure che prevedono vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato". Norma quest'ultima in stretta correlazione con gli artt. 20 e 21 della stessa Carta che, nel sancire l'uguaglianza dinnanzi alla legge di tutte le persone vieta qualsiasi forma di discriminazione basata su differenze di sesso, razza, religione, lingua, colore della pelle, patrimoni, handicap, opinioni politiche, convinzioni personali e tendenze sessuali.

I principi su esposti pur in un contesto socio-economico mutatosi e trasformatosi nel tempo, vanno posti a fondamento di un funzionamento migliore degli ambiti lavorativi soprattutto in un periodo di grave crisi economica come quello che si sta vivendo. Anzi, proprio la crisi può diventare un utile occasione per radicali cambiamenti basati sulla crescita di competitività che va a crearsi proprio per l'assoluta parità tra uomini e donne. Nel corso degli anni si è statisticamente riscontrata nell'ambito dell'U.E. una presenza più corposa delle donne nel mercato del lavoro; anche se la crisi economica ha avuto ripercussioni negative sul tasso di occupazione femminile che fino al 2008 era in costante crescita.

Questo problema non va sottovalutato in quanto nell'ambito di altri periodi di crisi economica, si è potuto rilevare come i rischi di mancata riassunzione sono più alti per le donne che per gli uomini. Rischi e svantaggi derivanti dalla circostanza che è più elevata, rispetto agli uomini, la percentuale di donne con impie-

ghi part-time o di quelle comunque vincolate da contratti di lavoro meno favorevoli rispetto agli uomini. Con la conseguenza che oltre alle disparità salariali si verificano nei confronti delle donne ripercussioni negative sui livelli di reddito percepito durante la vita, sulle protezioni sociali e sulle pensioni. Le statistiche, inoltre, pur informandoci che, ad oggi, il numero delle donne laureate sia superiore a quello degli uomini, ci evidenziano che le prime espletano attività lavorativa in settori tra i meno retribuiti ed occupano posti di responsabilità nei vari tessuti socio-lavorativi in misura di gran lunga inferiore rispetto agli uomini.

L'U.E. ha lavorato e tuttora lavora alacremente per emanare misure che, pur in un momento di crisi, possano garantire tanto agli uomini quanto alle donne il mantenimento del posto di lavoro, proponendo di insistere sulla assoluta parità al fine di attenuare l'impatto sociale della crisi. In particolare le parti sociali europee hanno prolungato la durata del congedo parentale e vietato che una parte di esso possa essere esteso o trasferito all'altro coniuge, concedendo altresì ai lavoratori d'ambo i sessi, rientrati dal congedo parentale, anche il diritto di poter usufruire per un determinato periodo di tempo di orari lavorativi flessibili.

Pertanto la eliminazione delle disparità tuttora esistenti in campo lavorativo tra uomini e donne deve essere il presupposto della ripresa economica, in quanto solo la parità tra i sessi nel mercato del lavoro potrà valorizzare le varie sfere e competenze professionali. Gli sforzi ad oggi compiuti a livello legislativo non trovano riscontro nei numeri, in quanto vigono nei vari ordinamenti europei, regimi retributivi fiscali e previdenziali diversi fra gli uomini e le donne.

Solo la graduale eliminazione di queste sensibili differenze potrà essere a fondamento della ripresa economica che in definitiva non può, e non deve prescindere dalla equa partecipazione di entrambi i sessi al mercato del lavoro e nei più settori che costituiscono il motore dell'economia.

Vincenza Balzano

Centro Studi diritto
dei lavori

www.csddl.it

il lavorista
BOLLETTINO del Centro Studi diritto
dei lavori

Continua dalla prima pagina

SENZA AVVOCATURA NON C'E' GIURISDIZIONE, NE' LIBERTA', NE' DEMOCRAZIA

La situazione del Tribunale

E' inutile nascondersi che anche per il Tribunale di Trani la situazione dell'edilizia è carente. I problemi, tuttavia, non possono essere risolti con soluzioni improvvisate e non idonee a garantire il superamento della fase emergenziale. Negli ultimi mesi il dibattito cittadino e quello interno al Tribunale si è soffermato sulla acquisizione di un fabbricato sito sulla locale via Andria, nei pressi del carcere, da destinare all'intera area civile, compresi gli uffici della sezione lavoro, del giudice di pace e dell'ufficiale giudiziario. In verità il Comune di Trani ha pure avviato un procedimento di evidenza pubblica finalizzato ad individuare un fabbricato di circa 4.200 mq. "da utilizzare come parametro di riferimento nella ricerca di un'ideale struttura da destinare al Tribunale per gli uffici su indicati".

Senonchè nella commissione di manutenzione del 27/11/2009, nella quale si sarebbero dovute aprire le buste delle offerte pervenute al Comune di Trani, ho manifestato la mia contrarietà alla loro apertura, ed ho ribadito che l'Avvocatura tranese esprimerà il parere sulla idoneità, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, dell'edificio destinato agli uffici giudiziari soltanto dopo che una commissione tecnica avrà determinato il reale fabbisogno, attraverso uno studio prudente delle necessità dei singoli uffici coinvolti nel programma edilizio. Il fabbisogno non è stato fino ad oggi accertato, né potrebbe essere determinato sommando i numeri indicativi offerti dai responsabili dei vari Uffici, quindi senza tener conto degli standard di sicurezza, agibilità e fruibilità prescritti dalle leggi in materia di edifici pubblici, e dalle circolari del Ministero di Giustizia per le aule di udienza e gli uffici.

L'Ordine forense sosterrà, sulla base delle indicazioni emerse nella Consulta del 26 novembre 2009, una soluzione all'interno del centro storico, per realizzare una cittadella giudiziaria che dovrà contenere Palazzo Torres, a meno che non si voglia disperdere un patrimonio millenario di tradizioni e cultura giuridica che l'intera Nazione invidia alla Città di Trani.

Il Palazzo Carcano in corso di ristrutturazione o un edificio nuovo da costruire nei pressi del Castello, sull'area dell'ex distilleria - soluzione questa emersa nella Commissione di manutenzione del 27/11/2009 e di cui hanno parlato diffusamente i quotidiani locali - restano le soluzioni ottimali.

Nel frattempo è possibile migliorare la vivibilità e l'utilizzabilità degli uffici, razionalizzando gli spazi esistenti e modificando le attuali destinazioni delle aule di udienza, per eliminare le barriere architettoniche e per consentire che le aule più spaziose vengano utilizzate per celebrare le udienze più affollate. Problema quest'ultimo comune all'area penale, perché i Colleghi penalisti giustamente evidenziano che le udienze preliminari potrebbero

essere celebrate negli uffici retrostanti alle aule (già adibiti a camera di consiglio delle udienze collegiali civili e della Corte di Assise). Questa soluzione eviterebbe agli Avvocati di trascorrere le attese che precedono la celebrazione dei processi nei corridoi o negli spazi antistanti alle aule, senza avere la possibilità di concentrarsi nello studio del fascicolo, e rimanendo per tutto il tempo esposti alle correnti di aria fredda che attraversano quegli spazi aperti. Insomma, con un impegno di spesa contenuto, i ratti potrebbero essere sfrattati da Palazzo Gadaleta con una celerità maggiore rispetto alla fissazione delle udienze di convalida degli sfratti presso la sede centrale; gli intonaci cadenti di Palazzo Candido potrebbero essere ripristinati con la stessa velocità delle operazioni di manutenzione ed abbellimento di alcuni Uffici strategici, così come era doveroso che fosse fatto per il prestigio e la sicurezza degli Uffici e del Palazzo in genere; altri interventi migliorativi (penso al misterioso mancato trasferimento dell'udienza collegiale dal secondo al primo piano di Palazzo Candido, ripetutamente annunciato e mai eseguito; alla istituzione di un front-office per il deposito degli atti, ecc.) potrebbero essere eseguiti con una spesa contenuta ed in tempi molto ristretti; e molti disagi potrebbero essere eliminati senza alcun impegno finanziario, semplicemente armonizzando le risorse a disposizione dell'Ufficio ed ottimizzando il lavoro di tutti gli operatori.

La circoscrizione giudiziaria

La novità di fine anno è stata l'iniziativa, per fortuna dissolta (si spera!), di domandare al Ministero competente la revisione delle circoscrizioni giudiziarie per far coincidere la circoscrizione giudiziaria con la circoscrizione amministrativa.

Un'iniziativa che, se attuata, avrebbe relegato il Tribunale di Trani negli ultimi posti della classifica, privandola di innumerevoli privilegi (penso alla presenza del procuratore aggiunto, o alle 5 sezioni distaccate) giustificati da un bacino di oltre 600 mila abitanti. Sono sicuro che non sarebbe stata una buona idea scorporare dal Tribunale di Trani importanti circondari come quelli di Corato, Ruvo, Terlizzi e Molfetta, perché il territorio delle due sezioni distaccate può contare su una popolazione di oltre 150.000 abitanti, nel cui ambito territoriale operano centinaia di piccole e medie imprese che riversano

sulle sezioni distaccate di Molfetta e di Corato/Ruvo/Terlizzi e sulla sede centrale una complessità e quantità rilevante di affari civili e penali in progressivo aumento anno dopo anno; entrambe le sezioni sono dotate di strutture sufficienti.

La qualcosa significa che se il Tribunale di Trani perdesse tali ricchezze ed i flussi processuali che derivano dalla vivacità economica di quelle città, il suo declassamento sarebbe inevitabile.

Nelle sezioni distaccate di Molfetta e di Corato/Ruvo/Terlizzi, soprattutto dopo le recenti assegnazioni di magistrati, esiste una concreta omogeneità nel rapporto tra domanda (proporzione tra popolazione e flussi processuali) ed offerta (magistrati, strutture) di giustizia sul territorio.

Non sarebbe stata una buona idea perché, senza dover scomodare Chiovenda e Zanzucchi, non esiste alcuna necessità di coincidenza tra le circoscrizioni giudiziarie (circondario per il Tribunale, distretto per la Corte di Appello) e le circoscrizioni amministrative, dal momento che la Costituzione disciplina separatamente i due poteri, quello giurisdizionale nel titolo quarto della seconda parte, e quello amministrativo, nel titolo quinto.

Il Tribunale di Trani, attualmente collocato tra i primi trenta Uffici giudiziari, verrebbe declassato e diventerebbe un tribunale di terza fascia.

Anche il Consiglio Superiore della Magistratura, nella parte motiva di una recente deliberazione, ha ritenuto che "gli uffici giudiziari non possono essere qualificati uffici periferici delle amministrazioni statali né, tantomeno, organi o uffici della provincia di Barletta-Andria e Trani, ragion per cui il Tribunale di Trani - unico tribunale sito nel territorio della nuova provincia - è divenuto Tribunale di capoluogo di provincia, senza che per esso debbano applicarsi le disposizioni dettate per l'istituzione degli uffici provinciali".

Il Presidente del Tribunale ha assicurato che non inoltrerà al Ministero l'istanza di modifica delle circoscrizioni giudiziarie.

Attività del Consiglio

In occasione delle festività natalizie il nostro Ordine, previa integrazione dei fondi raccolti, ha trasmesso al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati de L'Aquila un assegno di euro 10.000,00 da devolvere agli avvocati maggiormente colpiti dall'evento tellurico.

Rinnovo il sincero ringraziamento al personale di Segreteria, signora Amelia, Carmela, Giovanna e Rosa, che cito sempre in ordine rigorosamente alfabetico, per l'impegno profuso nel disbrigo degli affari dell'Ordine, sempre più numerosi, che loro continuano a svolgere con silenziosa dedizione e con impareggiabile professionalità.

Il mio ringraziamento è esteso alla signora Porzia Roselli, impiegata della Fondazione Forense, anche lei sempre disponibile ad assolvere con impegno le incombenze connesse alla gestione della Scuola forense.

Ricordo con commosso rimpianto, e con sentimenti di affettuosa e sentita partecipazione, i Colleghi purtroppo mancati nel corso dell'anno: avv. Francesco Capurso, avv. Anna Patrizia Damato, avv. Vincenzo Delcuratolo, avv. Savino Fasano, avv. Lucilla Frezza, avv. Antonio Rosato, avv. Salvatore Russo, avv. Savino Terlizzi.

In occasione del tradizionale incontro presso la sezione fallimentare per lo scambio degli auguri di Natale, il Giudice Delegato dr. Salvatore Grillo ha ricordato le qualità umane e professionali dell'avv. Lucilla Frezza.

Nel mio successivo intervento ho ringraziato pubblicamente il dr. Grillo per l'elogio dell'avvocato Lucilla Frezza, ed ho invitato i Giudici presenti a non lesinare elogi agli Avvocati meritevoli, perché l'alta considerazione e la fede dell'avvocato verso la funzione del giudice è stata ripetutamente manifestata dall'Avvocatura, primo fra tutti da Piero Calamandrei nell'opera *Elogio dei giudici scritto da un avvocato*.

Il Presidente

Avv. Francesco Logrieco

Scrivi a:
la bilancia
labilancia.giornale@libero.it

Gli articoli inviati di carattere giuridico saranno pubblicati previa approvazione del Direttore Scientifico

www.csddl.it

Centro Studi diritto dei lavori

